



COMUNE DI SAN LORENZO

89069 Provincia di Reggio Calabria

Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023

Prot. 2620

ORDINANZA N. 17 del 08.04.2016

OGGETTO: CENSIMENTO E MISURE DI BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO

IL SINDACO

VISTI

- ☞ Il comma 5 dell'art.12 della Legge 257/92 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto presenti all'interno di strutture e/o suoli;
- ☞ l'art.10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni *di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti* e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- ☞ l'art.12 comma 1 del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alla regione per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al 3° comma, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- ☞ il D.M. Sanità 06.09.1994, recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art.12 comma 2 della citata Legge 27.03.1992 n.257;
- ☞ la L.R. n°14 del 27/04/2011 Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.
- ☞ l'art.15.5.1. dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n.4564, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n.9352 del 30.12.1996;
- ☞ l'art.15.8 dell'allegato "C" suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";
- ☞ il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i., il quale impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- ☞ il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27.09.2004, n.248;

- ☞ il T.U. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ☞ gli art.50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

CONSIDERATO che si ritiene necessario ed urgente procedere alla messa in sicurezza/bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell'amianto ovunque presente sul territorio comunale al fine di tutela della pubblica salute e incolumità.

ORDINA

1) A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza commissariale.

2) ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'ufficio tecnico del Comune, sito in Piazza Bruno Rossi n. 1 San Lorenzo o scaricabile dal sito internet <http://www.comune.sanlorenzo.rc.it>.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di San Lorenzo – Piazza Bruno Rossi, 1 – 89069 San Lorenzo (R.C.), oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito, il Comune trasmetterà all' A.S.P. di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE CHE

la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art.12, comma 5, della legge 27.03.1992 n.257, del D.P.R. 08.08.1994, art.12 comma 2; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono, provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.09.1994 e dal D.Lgs. n.81/2008 e, precisamente:

- ✓ attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto
- ✓ una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- ✓ le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- ✓ il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;

- ✓ il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06.09.1994. in particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato..

qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricada nel caso **a)** non occorre attuare nessun intervento. Se ricade nel caso **b)** o **c)** è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione/sconfinamento/incapsulamento), previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti dal D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.. Tale intervento dovrà effettuarsi ed essere concluso in ogni sua parte entro 180 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza, in caso contrario si applicheranno, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, le sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.sanlorenzo.rc.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento all'ASP di Reggio Calabria, all'ARPACAL di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di Melito di Porto Salvo e Bagaladi e , all'Ufficio di Polizia Municipale di San Lorenzo, al Corpo Forestale dello Stato.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Gli operatori della Polizia Municipale sono incaricati a far affiggere la presente ordinanza, al fine di consentirne la massima diffusione, nei locali commerciali presenti sul territorio comunale.

San Lorenzo, lì 08.04.2016

IL SINDACO

Bernardo RUSSO

(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)